



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Relazione

Con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 la Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni, ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della richiamata legge regionale, è stato disposto, in particolare, il trasferimento di compiti e funzioni in materia di ambiente, territorio, infrastrutture nel rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite, mantenendo quelle funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente attribuisce alla stessa regione che, là dove previsto, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie trasferite agli enti locali. Tra i compiti e le funzioni trasferiti alle province in materia "ambientale" rilevano in questa sede quelli indicati nel comma 2, dell'art. 51 della citata legge regionale, in materia di tutela delle acque.

Dalla lettura della norma, infatti, è possibile evincere la necessità, anche alla luce del vigente assetto normativo statale di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, di intervento normativo volto a garantire una più articolata e organica regolamentazione degli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma (attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; di inerti, di materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità; di cavi e condotte ed eventuale relativa movimentazione dei fondali marini non avente carattere internazionale), nell'ambito del quale inserire anche una previsione finalizzata a semplificare l'iter valutativo/autorizzativo dei progetti che contemplano attività riconducibili a quelle già menzionate, da sottoporre, preliminarmente all'autorizzazione, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) regionale. In particolare si tratta di attribuire alle Province il compito (che già svolgono per tutti gli interventi non assoggettati a V.I.A. e per il quale dispongono di personale adeguato e di procedure consolidate, al contrario degli uffici regionali che supportano la Giunta regionale nell'adozione del provvedimento che conclude la V.I.A.) di rilasciare l'autorizzazione anche per quegli interventi assoggettati a V.I.A., che l'articolo 109, comma 5-bis, prevede sia rilasciata "[...] dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale", dunque, in Sardegna, dalla Giunta regionale.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce alle regioni (mediante leggi o regolamenti) l'adozione della disciplina inerente all'organizzazione e alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di V.I.A., anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, l'Assessore propone la modifica del comma 2 e l'inserimento di ulteriori 5 commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) riallineando le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nuove previsioni normative a quelle recate dall'art. 109 del decreto legislativo D.Lgs. n. 152/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2016 ed introducendo un elemento di novità rappresentato dall'attribuzione alle province di funzioni autorizzatorie, con riferimento alle tipologie di attività indicate, anche se soggette a V.I.A. regionale.

L'inserimento della nuova disposizione normativa, in un'ottica di maggiore razionalità ed economicità sostanziale del procedimento autorizzatorio, risponde all'esigenza di completare ed armonizzare le funzioni attribuite alle province con la L.R. 12.6.2006, n. 9, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni alle stesse conferite e coerentemente con le previsioni normative di riferimento recate dalla legislazione nazionale ed al fine di garantire una maggiore efficacia, celerità e razionalità dell'azione amministrativa.

Ciò precisato in ordine all'opportunità ed alla ratio dell'intervento oggetto del presente disegno di legge, si provvede ad una sintetica descrizione del testo normativo che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 è strutturato in tre commi:

1. il primo comma prevede la modifica del testo originario del comma 2 del citato articolo, disponendo testualmente, "2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative all'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri dei materiali seguenti:
 - a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
 - b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale".

Le lettere a e b del nuovo comma 2 della legge regionale, corrispondono esattamente al testo delle analoghe lettere a e b dell'articolo 109 della legge nazionale. Non viene riprodotta invece la lettera c (che considera attività consentita l'immersione di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri), in quanto trattandosi di attività non soggetta ad autorizzazione, non rientra nell'elenco del comma 2, che si riferisce alle autorizzazioni. A tale attività, come si dirà sotto, è dedicato un apposito comma (2 quater);

2. il secondo comma prevede l'introduzione, dopo il comma 2, di cinque ulteriori commi, con lo scopo di precisare alcuni aspetti procedurali anche in relazione alle competenze statali o regionali su alcuni interventi, ovvero, a ribadire la non necessità di autorizzazione per le attività di cui alla lettera c) del decreto legislativo n. 152/2006, disponendo che:

"2-bis: L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2 lettera a), è rilasciata dalla provincia, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò in conformità al comma 2 dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui spetta allo Stato autorizzare l'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi se l'intervento ricade in aree protette nazionali;

"2-ter: "L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera b), è soggetta ad autorizzazione provinciale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione alla Provincia competente”. Il comma 2 ter, con riferimento all’immersione di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, stabilisce, in conformità con la previsione nazionale (art. 109, comma 3), che per le opere di ripristino senza aumento di cubatura di quelle preesistenti, non è richiesta autorizzazione, ma è sufficiente la mera comunicazione;

“2-quater: “L’immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri non è soggetta ad autorizzazione”. Il comma 2 quater, come già visto, prevede che non ci sia bisogno di autorizzazione, in conformità al dettato nazionale (art. 109, comma 4), per l’immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

“2-quinques: “La movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione provinciale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell’Ambiente”. Il comma 2 quinques, in conformità con il comma 5 dell’articolo 109 più volte citato, stabilisce che la Provincia, nel rilasciare l’autorizzazione, debba attenersi alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell’Ambiente.

“2-sexies: “La Provincia provvede a istruire e rilasciare l’autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-quinques, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale”.

Mentre i commi 2-bis, ter, quater, quinques consentono una più lineare e compiuta regolamentazione rispetto al testo originario (provvedendo là dove necessario alle opportune integrazioni), il comma 2-sexies introduce un elemento di novità completando le fattispecie autorizzatorie trasferite alle province, con l’assegnazione alle stesse dell’autorizzazione dei descritti interventi, anche se assoggettati a V.I.A. La disposizione recata dal citato comma 2-sexies, senza modificare la competenza regionale in ordine all’espressione del giudizio di valutazione ambientale, trasferisce alla provincia la mera funzione autorizzatoria, integrando e completando il contenuto dell’articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006;

3. il terzo comma riguarda l’ultima modifica disposta che interessa il comma 3-bis del citato articolo 51, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative a seguito della realizzazione delle indicate attività senza la prescritta autorizzazione, al fine di ampliarne l’ambito di applicazione anche alle nuove fattispecie individuate ai commi: 2-bis, 2-ter, 2-quinques, 2-sexies. così da estendere il regime sanzionatorio previsto in questo comma all’intero catalogo delle autorizzazioni provinciali elencate.

L’articolo 2 concerne la “Norma finanziaria”. La presente proposta normativa, riguardando esclusivamente un “riallineamento funzionale” dell’originario testo normativo regionale alle prescrizioni di maggior dettaglio recate dalla normativa statale (art. 109, D.Lgs. n. 152/2006), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Chiude la presente proposta normativa l’articolo 3, recante “Entrata in vigore”, che prevede la decorrenza delle nuove disposizioni dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).